



PETILLO&PARTNERS STUDIO LEGALE

Redatto da Avv. Antonio Petillo

avvocato in Roma - patrocinante in Cassazione

già agente generale di primaria società di assicurazioni

componente di Collegi Arbitrali in materia assicurativa

Maggiori informazioni sul nostro sito: <https://www.studiolegalepetillo.it/>

“PROFILI CONTRATTUALI E ASSICURATIVI DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEI TECNICI”

La tematica della responsabilità professionale del Tecnico incaricato, vuoi ingegnere, architetto o geometra, pur rientrando nel generale inquadramento della responsabilità a cui sono soggetti tutti i professionisti, riguarda problematiche diverse, a seconda della particolare funzione svolta dal Tecnico nel rapporto contrattuale – professionale che viene ad assumere con l’incarico.

Si ricorda, sempre, che la responsabilità del professionista, oramai per giurisprudenza risalente e consolidata, non è esclusa dalla prova, di essersi attivato in maniera diligente, bensì attraverso la concreta dimostrazione di avere osservato, nello svolgimento della prestazione professionale, quel particolare comportamento che sia

adeguato al ruolo professionale svolto, nell'incarico di cui trattasi. Conseguentemente, al professionista, come noto, viene prescritta una diligenza, particolarmente qualificata proprio in relazione alla tipologia dell'incarico professionale assunto.

Conseguenza di quanto sopra, consisterà nel dovere di declinare tutti quegli incarichi che richiedano specifiche competenze professionali, di cui il suddetto non sia in possesso, ovvero specializzazioni superiori alle proprie, fatto salvo l'affiancamento, negli incarichi propostigli, di altri professionisti idonei a tale finalità.

Sul terreno pratico, quindi, andranno valutate tutte le peculiarità relative al rapporto tecnico professionale.

Il profilo di responsabilità, si può individuare, nella tipologia dell'incarico derivante dal rapporto contrattuale con la committenza, qualora il Tecnico sia redattore del progetto esecutivo dell'opera, senza, però, alcuna sua partecipazione alla direzione lavori vera e propria. In tale qualità, potrebbe essere chiamato a rispondere per la mancata realizzabilità finale del progetto, con la configurazione, in capo al medesimo, della diversa e più gravosa, responsabilità di risultato, rispetto a quella generale e tipica prevista per ogni professione intellettuale, secondo la disciplina del codice civile (artt. 2236 e seguenti c.c.), rispondendo per la mancanza del risultato raggiunto, secondo la previsione concordata con la committenza.

Su tale specifico argomento, gli orientamenti giurisprudenziali in materia, sia di merito che di legittimità, sono costanti, giungendo a considerare la responsabilità del professionista anche nel solo caso di parziale irrealizzabilità dell'incarico al medesimo affidato, con esposizione del suddetto di tutte le conseguenze di tale mancanza di risultato, come una vera e propria inadempienza contrattuale.

Fuori dell'ipotesi dianzi citata, il professionista tecnico risponderà secondo le normali regole di cui agli art. 2236 e seguenti c.c., ossia impegnando la propria diligenza, particolarmente qualificata in relazione all'impegno richiestogli, rispondendo, diversamente, per errori nel proprio operato, ma senza alcun obbligo specifico di risultato.

In generale, la posizione e la qualifica assunte dal professionista, potranno avere delle ricadute, tanto per la difesa legale, quanto sotto il profilo assicurativo, relativamente alle coperture ed alle manleve per la responsabilità del suddetto.

Ciò, risulta particolarmente importante in una realtà contrattuale laddove esistono, sia nell'ambito degli appalti, sia nell'esecuzione dei lavori in generale, dei rapporti

professionali vari e diversificati, su tutti, ad esempio, con studi esterni di progettazione, società di engineering etc.

Ma ancora, nel caso di affidamento, al professionista-Tecnico della D.L nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di appalto, laddove viene a configurarsi un rapporto trilaterale: appaltatore, committente - stazione appaltante, Direzione Lavori.

Relativamente a quest'ultima ipotesi, il conferito incarico, con le relative responsabilità, deriva direttamente dalla committenza e si concretizza nella sola direzione e vigilanza continuativa delle fasi di svolgimento dei lavori, secondo i vari stati di avanzamento con obbligo, in capo al predetto, di costante verifica della conformità degli stessi lavori al progetto esecutivo.

In tale circostanza, la responsabilità del direttore dei lavori, si sostanzia nella violazione dei propri obblighi verso la committenza, ossia nelle censure al Tecnico per i difetti, i ritardi e la deviazione dai costi preventivati in origine rispetto all'importo finale dell'appalto.

Ovvero pure, la presenza di difetti che si siano concretizzati nella difformità dell'opera al progetto approvato ed iniziale, a causa proprio delle omissioni addebitabili al D.L. nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Da un'altra prospettiva, non meno rilevante per il professionista, sarà quella del compenso, al medesimo spettante, in dipendenza della prestazione svolta.

Anche per il Tecnico, qualora non vi sia precisa regolazione nel rapporto contrattuale, varrà quanto stabilito dalla recente normativa e di cui alla **L. 4 Agosto 2017 n°124**, la quale, espressamente, prevede l'obbligo, da parte del professionista di bene rappresentare al cliente i costi e le modalità di svolgimento dell'incarico e ciò specialmente, anche per evitare problematiche all'atto del pagamento del **dovuto compenso professionale**.

Sempre in tema di responsabilità del tecnico, la stessa si estende anche agli ausiliari di cui il medesimo si avvalga nello svolgimento della propria attività. Questi potranno essere, non solo dipendenti diretti del predetto, ma anche degli esterni, scelti per la realizzazione dell'opera, il cui rapporto ancorche occasionale, ma si svolga nell'ambito specifico della prestazione professionale assunta per un determinato incarico.

Altro sarà poi nel caso in cui il Tecnico – Ingegnere, si limiti a sottoscrivere un progetto elaborato da altri, anche qui insisterà la responsabilità del sottoscrittore, per tutte le mancanze derivanti dall'elaborato progettuale, ancorchè, questo, sia stato predisposto da altri professionisti.

Analogamente nella circostanza, non infrequente nella pratica applicativa, di affidamento del progetto, o della direzione lavori, a geometra in materie riservate alla competenza professionale dell'ingegnere. Si ricorda che in tale materia, ai sensi della L. 1068/1971, la competenza dei geometri è limitata, per le strutture in cemento armato, a modeste costruzioni civili o accessorie di edifici rurali destinate a industrie agricole.

Nel rapporto tecnico-professionale, una prima tutela, per il professionista, risiede sempre nella **precisa e dettagliata informazione**, alla committenza dei lavori, della presenza di tutte le circostanze atte a rendere irrealizzabile l'opera commissionatagli, informazione che sarà ritenuta sufficiente, solo se effettuata con precisi avvisi o, nel caso di appalti pubblici, attraverso la modalità dei c.d. "ordini di servizio" .

La prova della perfetta conoscenza, o conoscibilità, da parte del committente, delle problematiche inerenti l'esecuzione dell'appalto, tanto di natura tecnica, quanto

giuridica (violazioni urbanistiche, presenza di vizi e difficoltà tecniche preesistenti, non facilmente superabili), non potranno essere opposte al tecnico per farne valere la di lui responsabilità e impedirne, quindi, la corresponsione del pattuito compenso per la prestazione svolta.

Negli appalti di Opere Pubbliche, poi, particolare importanza riveste la posizione dell'ingegnere capo in materia di contabilizzazione dei lavori con emissione dei certificati di pagamento, per il quale, trattandosi di Lavori Pubblici, potrebbe configurarsi anche la di lui responsabilità a titolo erariale, con azione specifica avviata dalla procura regionale della Corte dei Conti, nei confronti del detto professionista, per il danno erariale subito dalla stazione appaltante.

Inoltre la responsabilità del progettista può concretizzarsi nelle seguenti ipotesi: inadeguata valutazione dello stato di fatto, inadeguata o erronea applicazione della normativa tecnica, mancato rispetto dei requisiti funzionali e tecnici, violazione delle norme di diligenza negli elaborati progettuali.

Altro aspetto rilevante ai fini del tema qui trattato è la **Responsabilità penale**.

Il tecnico, nelle varie vesti di: progettista, direttore dei lavori ed altri, nel corso della propria opera può incorrere non solo in responsabilità civile, **ma anche penale**.

Sotto quest'ultimo aspetto, questi, oltre che rispondere dei normali reati dipendenti da omissioni proprie per i quali derivino danni a terzi a titolo di negligenza (delitti colposi), quindi per fatti o atti dipendenti, da proprie omissioni o negligenze, può

incorrere nella responsabilità penale, per reati esclusivamente propri, voluti, in tale senso dal Legislatore e così:

Violazioni inerenti agli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro (ex D.lgs 81/2008) qualora rivesti il ruolo **di coordinatore alla sicurezza, in fase di esecuzione**, relativamente ai lavori nei cantieri temporanei e mobili, ricordando che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore, non esime da responsabilità chi era tenuto a garantire la sicurezza nel cantiere – luogo di lavoro, salvo la prova dell'abnormità del comportamento di chi abbia dato luogo all'evento. Qui si ha uno specifico titolo di responsabilità del tecnico per la violazione **della propria posizione di garanzia**.

Allo stesso modo, il medesimo professionista, quale assuntore della direzione lavori di un'opera, sarà responsabile penalmente delle violazioni urbanistiche accertate nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche in concorso con il committente.

Si ricorda come, ai fini della responsabilità penale, ricoprono posizioni di garanzia: **Il direttore dei lavori, il collaudatore, il certificatore, l'asseveratore, il consulente tecnico di ufficio**.

La recente normativa, contenuta nei provvedimenti legislativi e di cui al : **DL 34/2020**, nonché nel successivo **D.L. 25.02.2022 N°13**, hanno introdotto specifiche figure di reato per il c.d. **Tecnico Asseveratore**, quale nuova figura prevista dalla precitata normativa, comminando sanzioni penali, tanto con il primo provvedimento del 2020 n°34, nell'ipotesi di falsa asseverazioni di dati tecnici, relativi all'esecuzione dei lavori, diretti all'ottenimento dei benefici e/o agevolazioni di legge, in tema di ristrutturazioni edilizie tanto per il c.d. Superbonus, quanto per il c.d. Sisma Bonus.

Nel secondo D.L. 13/2022, si è aggravata la fattispecie penale, già contemplata **all'art. 119**, del provvedimento n°13/2020, con l'introduzione, nello stesso articolo, **del comma 13 bis**, nel quale, accanto alle ipotesi di false dichiarazioni dell'asseveratore, commesse in sede attestazioni dei requisiti tecnici progettuali, viene pure prevista quella di **"omissioni di informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento"**.

Qui la posizione di garanzia del Tecnico, assume particolare importanza proprio per la specifica attività svolta, quasi fosse sostituito di una pubblica funzione. Vi è quindi l'introduzione di un reato proprio del tecnico che viene sussunto quale garante della veridicità delle proprie dichiarazioni.

La veridicità di tali dichiarazioni rilevano, in forza dei precitati provvedimenti legislativi, non solo per i progetti di intervento di riqualificazione del fabbricato tout

court, ma anche per gli interventi di riqualificazioni energetica e, financo, per quelli strutturali demandati ai Tecnici qualificati in tale senso (tecnici strutturisti)

Pertanto la detta posizione di garanzia, concerne sia lo stretto controllo dei requisiti tecnici dei progetti di intervento sulla ristrutturazione, quanto la congruità delle spese, esponendo il Tecnico, nel caso di violazioni, nella descritta responsabilità penale.

Conclusivamente, il Tecnico risponde sia per le false informazioni asseverate, quanto per quelle **omesse che abbiano però carattere rilevante**, sui requisiti tecnici del progetto o sulla effettiva realizzazione dello stesso, con la comminatoria di una pena compresa, a seconda della gravità delle violazioni, tra i due e cinque anni di reclusione e una multa da €. 50.000 a 100.000.

La peculiarità di tale scelta legislativa, si evidenzia proprio nell'intento punitivo delle condotte che vengono parimente sanzionate, ponendo sullo stesso piano la condotta consapevolmente commissiva del tecnico (dichiarazioni mendaci – false informazioni), con quella omissiva propria (omessa dichiarazione di informazioni rilevanti), non derivante da una predeterminazione scientemente assunta.

Il profilo assicurativo.

la normativa, sopra citata, prevede, altresì, in capo al Tecnico asseveratore, uno specifico obbligo di copertura per la responsabilità civile professionale, per i danni cagionati, non solo alla committenza, ma anche ai terzi, con importo minimo di massimale di almeno €. 500.000

Il comma 14 dell'art 119 DL 13/2022, innovando, rispetto alla precedente disposizione del 2020, ha previsto poi, in capo al tecnico asseveratore, uno specifico obbligo di stipula di polizza assicurativa, per la responsabilità civile professionale **per ogni intervento oggetto di asseverazione**.

L'esigenza di assicurare una specifica tutela a chi svolge professionalmente la funzione di tecnico a vari livelli, impone l'adozione di opportune cautele.

Innanzitutto va citata la continua sinistrosità del settore, tale da favorire, in modo quasi esponenziale, la frequenza di controversie in tale materia, sinistrosità da un lato favorita dalla complessità delle prestazioni richieste ai professionisti del delicato settore, quanto in generale, dall'aumento quantitativo dell'offerta dei servizi tecnici professionali, come pure dalla crescente idea, per la quale la mancata o incompleta realizzazione delle aspettative del cliente-committente l'opera, dipenda esclusivamente dall'"incapacità" del Tecnico a ciò preposto, come pure dalla quasi

assenza di sanzioni, dal punto di vista legal - processuale, delle c.d. “liti temerarie” che facilitano la proposizione di liti temerarie.

In tale ottica, vi è da citare l'introduzione dell'obbligatorietà della copertura assicurativa, per tutti coloro che esercitino **professionalmente** l'attività, così come previsto dal **DPR 137/2012**.

Tale obbligo, insiste anche per tutti coloro che anche **saltuariamente**, esercitino l'attività professionale, (esempio il ricercatore universitario che svolga solo attività scientifica, ancorche non in possesso di partita iva, ma che occasionalmente sottoscriva un progetto esecutivo o faccia il collaudatore di opere, è obbligato alla sottoscrizione della polizza.)

Sono esentati da tale obbligo i dipendenti dalle P.A. o da aziende private che non firmino regolarmente i progetti. Su tale punto è pure intervenuto un parere chiarificatore del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Anche nel nuovo Codice degli Appalti Pubblici ex D.lgs 50/2016, è stato previsto un obbligo specifico, in capo al Tecnico assunto dell'incarico, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale, avente effetto dalla data di approvazione del progetto e fino all'emissione del certificato di collaudo, a garanzia delle stazioni appaltanti, per la copertura dei costi e delle spese aggiuntive, dipendenti da varianti di lavori approvate in corso di opera, ma non previste nel progetto esecutivo originario, senza la predeterminazione del massimale risarcitorio come già stabilito nell'abrogato codice D.lgs 163/2016.

Sulla materia, relativamente al profilo assicurativo della rcp, l'ANAC ha elaborato delle **linee guida (n°1/2019)** a cui le imprese aderenti devono uniformarsi nell'assunzione degli appalti. Nelle stesse è previsto l'obbligo assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo o esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante, nuove spese e maggiori costi.

Sul punto specifico, ferma restando la necessità, per il professionista, della stipula di una polizza di assicurazione della r.c.p, bisogna tenere conto che le maggiori società assicuratrici, operanti nello specifico settore, non assumano più le garanzie previste dalla ex L. Merloni, riservandosi di valutare caso per caso le singole coperture.

Sarà pertanto indispensabile, per il professionista interessato, all'atto di assunzione dell'incarico, in relazione alla tipologia dei lavori in corso, avvalersi della consulenza di adeguato professionista legale, non semplicemente il proprio assicuratore, per la tutela preventiva del caso ed al fine di difendere il proprio patrimonio nel migliore dei modi. In tale ottica, si ricorda che la maggiore insidiosità, per il Tecnico che intende

garantirsi, si cela proprio nelle polizze di copertura, attraverso le clausole di franchigia e i c.d. “scoperti contrattuali”, nonché nelle c.d. “clausole di esonero” della copertura, tanto parziale, quanto totale, per particolari rischi, condizioni, a volta superabili con il pagamento di sovra premi assicurativi.

Si precisa che, proprio nelle polizze di RCP, di regola, vengano esclusi i danni conseguenti al : mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme e regolamenti edilizi, la comminatoria di sanzioni, multe, ammende, per i quali, operano clausole di esclusione, nelle polizze, senza la particolare visibilità, di solito richiesta.

Tuttavia la prudenza, unita ad un’opportuna consulenza, può attivare un meccanismo di protezione e tutela, mediante il sistema contrattuale dell’inserimento delle appendici di variazioni e/o integrazione, costituenti vere e proprie condizioni aggiuntive, anche posteriori alla stipulazione della polizza originaria, attraverso le quali si estende la copertura assicurativa a tali imprevisti futuri.

Si ribadisce, come proprio nelle delineate situazioni contrattuali, si manifesta la essenziale funzione del consulente, a ciò preparato, il quale bene potrà rappresentare un utile schermo contro le insidie, celate nei contratti di manleva assicurativa, insidie non facilmente rilevabili, da chi non sia versato nella materia in questione.

Di regola, le polizze di assicurazione professionale per la RCP-ingegneri, dopo l’introduzione dell’obbligo assicurativo imposto alla categoria dal DPR 137/2012, vengono stipulate nella forma generale “ALL RISK” che delimita l’oggetto del contratto.

Tuttavia la maggior parte delle eccezioni sollevate dalle società assicuratrici, in caso di sinistro, si concentra sui seguenti punti : **il massimale assicurato insufficiente in relazione alla tipologia dell’attività svolta, l’eventuale presenza di franchigie contrattuali, il numero di eventi assicurabili, la solidarietà con altri responsabili del sinistro, il termine di denuncia del sinistro, il termine di prescrizione del diritto, il dolo dell’assicurato, il legame con l’assicurato e infine il diritto di rivalsa, ovvero la rinuncia alla rivalsa.**

Fondamentale punto è quello della durata della copertura assicurativa e della continuità della stessa, ossia la presenza, o meno, della clausola del c.d. “**tacito rinnovo**”, ai fini della continuità della copertura del rischio, per ciò che concerne gli eventi precedenti. In generale alla scadenza dei contratti, non protetti dal tacito rinnovo, non vi sarà la sicurezza dell’ultrattività della manleva dal sinistro verificatosi nel periodo precedente alla stipulazione della nuova polizza. In buona sostanza non vi sarà la continuità rispetto alla copertura precedente, la c.d “ continuous cover”.

Pertanto, indispensabile, sarà sempre il controllo nella polizza dell'esistenza di tale condizione di contratto.

L'importanza di tale clausola è dovuta alla circostanza per la quale l'assicurato è tenuto a dichiarare tutte quelle circostanze, relative al c.d. "aggravamento del rischio", presenti o conosciute al momento della stipulazione della polizza.

Si ricorda che l'omissione o la reticenza, su tali circostanze, autorizzano l'assicuratore, in sede di sinistro, a rifiutare la propria prestazione o ridurne la portata, oltre a considerare che la conoscenza già di una richiesta di sinistro, da parte dell'assicurato, al momento della stipula del relativo contratto, abiliterà la società assicuratrice a rifiutare l'indennizzo o la manleva richiesta.

Ulteriore profilo di tutela assicurativa, risiede nei tempi per la denuncia di sinistro che deve intervenire sollecitamente dal momento dell'avvenuta ricezione (il codice civile – art. 1913 – ne prevede tre giorni dal momento dal verificarsi dell'evento, ma il termine non è perentorio, né decadenziale). Tali termini di regola sono precisati nelle condizioni generali di polizza, secondo le generali condizioni ANIA, come approvate dal competente Ministero.

La buona regola è quella di tempestivamente informare la società assicuratrice, o il proprio agente, o broker assicurativo, presso il quale è stata stipulata la polizza. L'importanza consiste proprio nella sollecita denuncia del sinistro, per consentire alla propria società di assumere il rischio anche sotto il profilo delle spese legali e degli altri oneri, rammentando, anche qui, come nella prassi assicurativa, ma specialmente giudiziaria, non tutte le compagnie di assicurazioni assumano tali oneri accessori, limitandosi solo a manlevare l'assicurato, dai costi di stretta difesa legale degli avvocati della società assicuratrice, ma non si estendono, ad esempio, a quelli che costituiscono altra posta risarcitoria, relativa alla richiesta di restituzione di tutti i compensi erogati al professionista e di cui si assuma la responsabilità

Altra attenzione andrà poi riposta all'esistenza o meno della clausola contrattuale c.d. **"di rivalsa"**.

Questa può riguardare, tanto la rivalsa assicurativa tout court, ossia l'azione di rimborso degli importi erogati dall'Assicurazione al terzo danneggiato, per dolo o colpa grave del proprio assicurato, quanto per la c.d. **"rivalsa erariale"** per i professionisti impegnati nelle prestazioni in favore delle stazioni appaltanti pubbliche.

Qui, il professionista attento e validamente supportato in sede di stipula, verificherà, all'atto della stipulazione della polizza di rcp, l'inserimento nel contratto della citata clausola, anche nel caso di pagamento del sinistro, effettuato direttamente da parte

dell'Ente Pubblico, che abbia proceduto in proprio alla definizione con il danneggiato mediante la liquidazione degli importi risarcitori richiesti.

La difesa, consisterà nel garantirsi che la propria polizza contempli, **espressamente**, anche se stipulata nella generale forma "ALL RISK, la manleva dall'azione di rivalsa per il danno erariale, azione, obbligatoria e proposta dalle competenti Procure Regionali della Corte Dei Conti, in caso di accertata responsabilità professionale del Tecnico, nelle varie sedi giudiziarie o stragiudiziali, per i danni cagionati, a vario titolo, nell'esecuzione dei propri compiti.

Il panorama attuale, in materia di responsabilità professionale del Tecnico, ha visto ulteriori profili di responsabilità, derivanti dalla recente introduzione delle disposizioni in materia dei c.d.: surperbonus edilizi, ovvero sia gli interventi di incentivazione fiscale finalizzati alla riqualificazione del patrimonio edilizio sul territorio nazionale ed al risparmio energetico, così come previsto dalle normative di cui al D.L 34/2020, nonché nel successivo **D.L. 25.02.2022 N°13**.

Già precedentemente nel presente scritto, si è fatto cenno alla responsabilità, ma sotto il profilo penale del Tecnico, nel caso di false o carenti informazioni, in sede di asseverazione dei progetti di riqualificazione energetica o di conformità dei progetti ai requisiti di legge.

Sotto il profilo strettamente assicurativo, la nuova normativa prevede uno specifico obbligo, in capo al Tecnico asseveratore.

Infatti l'art 119 co. 14 del D.L 34/2020, prescrive al Tecnico l'obbligo di dotarsi di polizza assicurativa, per la RC. Professionale con massimale garantito di almeno €. 500.000, anche nell'ambito della generale polizza ALL RISK, purchè, secondo la dizione letterale dello stesso comma, la stessa polizza non preveda esclusioni specifiche all'attività **di asseverazione**, ovvero nel caso di esclusione vi sia specifica integrazione contrattuale.

Non solo, se la polizza operi con la forma "claims made" (ossia sinistro che si concretizza nel momento in cui viene formalizzata la richiesta risarcitoria), la norma prevede che vi sia prevista un'ultrattività di garanzia contrattuale postuma di almeno cinque anni, dal momento della cessazione dell'attività professionale, nonché una retroattività minima di cinque anni, a garanzia delle asseverazioni verificatesi negli anni precedenti

Resta fermo lo specifico obbligo di massimale assicurato nella misura tracciata dalla Legge in €. 500.00 che si ricorda deve essere specifico per l'attività di asseverazione, rispetto al massimale di base per la normale polizza di R.C. professionale – ALL RISK –

È consiglio di chi scrive di dotarsi, in ogni caso, di una appendice di polizza integrativa per la copertura delle asseverazioni, sottolineando, per quest'ultime che se il valore delle asseverazioni sia superiore agli importi dei massimali di legge, il professionista dovrà chiedere alla propria società assicuratrice una specifica integrazione, specificamente dedicata a questa specifica funzione secondo il disposto di cui all'art. 119 D.L. 34/2020.

Il problema, può porsi sotto il profilo dell'ultrattività dell'appendice integrativa di copertura per gli anni successivi alla cessazione dell'attività del Tecnico rispetto alle asseverazioni precedenti. In questo caso, ai fini dei relativi costi aggiuntivi, il professionista dovrà provvedere ad attivare la polizza per i successivi anni (8/10) in quanto l'appendice integrativa non si attiva autonomamente rispetto alla polizza base di R.C.

Concludendo, una soluzione potrebbe avvenire, proprio in sede di stipula del contratto, mediante la previsione di massimali particolarmente elevati (da un milione di euro in su) e con la richiesta, alla propria società assicuratrice, di integrazione della polizza base, mediante l'emissione di un'appendice di copertura dedicata alla garanzia delle asseverazioni.

Roma, 14 Marzo 2022

(Antonio Petillo, avvocato in Roma – patrocinante in cassazione, già agente generale di primaria società di assicurazioni e componente di Collegi Arbitrali in materia assicurativa)